

**Professioni 24**  
Gestire lo studio

# Responsabilità sindaci, limiti senza retroattività

**In arrivo.** La proposta di legge che fissa un tetto al risarcimento per i danni da mancata vigilanza non può valere per giudizi in corso o eventi già accaduti

**Angelo Busani**

La futura limitazione di responsabilità per i sindaci di società si scontra con il problema della applicabilità della nuova norma di favore ai procedimenti giurisdizionali già in corso all'atto di entrata in vigore della norma stessa nonché, ancor prima, ai fatti dannosi accaduti e non ancora oggetto di procedimento giurisdizionale, in quanto o semplicemente contestati, ma non azionati in un giudizio, oppure per i quali nemmeno ancora vi sia un claim.

Questo è il classico problema della applicazione di una nuova norma a un rapporto giuridico già instaurato in precedenza e che dunque sta producendo i suoi effetti nel momento in cui la nuova norma entra in vigore: nel caso specifico, si tratta dell'obbligazione di risarcimento del danno derivante dal fatto dannoso del quale un sindaco si sia reso autore.

Il principio generale, che è assai complicato non ritenere applicabile nel caso concreto, è quello proclamato nell'articolo 11 delle cosiddette "disposizioni sulla legge in generale", poste come premessa al Codice civile del 1942: «La legge non dispone che per l'avvenire» e «non ha effetto retroattivo»; principio che è

derogato solo per la legge penale (è il cosiddetto favor rei) la quale, entrando in vigore, disponga un trattamento più favorevole per il reo (in questo caso, infatti, l'articolo 2 del Codice penale ne dispone espressamente la retroattività e quindi l'applicazione del trattamento sanzionatorio meno gravoso).

Se è accaduto un evento dannoso durante l'incarico di vigilanza del sindaco (a prescindere dal fatto che sia già stato contestato o che un giudizio sul punto sia già iniziato), un diritto al risarcimento del soggetto danneggiato si è già originato e significa evidentemente ragionare in termini di retroattività se si ritiene che il corrispondente obbligo riceva, da una nuova norma, una delimitazione non esistente nel momento in cui l'obbligazione di risarcimento è sorta.

Inoltre, non trattandosi di materia penale, difficilmente può trarsi argomento dal clima di favore che la nuova proposta di legge (A.S. 1155, ora in seconda lettura al Senato) indubbiamente instaura a favore dei sindaci.

**La perimetrazione degli indennizzi potrà scattare solo per fatti avvenuti dopo l'entrata in vigore**

Nel caso specifico si scontrano due interessi: da un lato, quello dei sindaci a ritenere limitata la propria responsabilità ai sensi della nuova norma (nonché di ritenere il termine iniziale della prescrizione quinquennale non più dal momento di cessazione dalla carica, bensì dal deposito della relazione al bilancio dell'esercizio in cui il fatto dannoso è stato commesso); dall'altro, l'interesse del danneggiato a conseguire l'auspicato risarcimento.

Intendere la norma in modo retroattivo significa evidentemente andar contro quest'ultimo interesse e ciò rende non solo assai ripida un'interpretazione che, appunto, intendesse la norma emananda caratterizzata da un sapore retroattivo, ma anche rende non agevole l'attuazione dell'idea di richiedere al legislatore, intanto che l'iter della proposta è in corso, un'espressa previsione di retroattività, stante la costante ammonizione della Corte costituzionale sul punto che «la modifica retroattiva di situazioni giuridiche in senso peggiorativo può essere ammessa solo ove la retroattività non finisca per trasmettere in regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (sentenze n. 822/1988, n. 283/1993 e n. 6/1994).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## 5 anni

**LA PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ**  
La proposta di legge sulla responsabilità dei sindaci (ora all'esame del Senato) introduce anche un limite di

cinque anni alla possibilità di agire in giudizio per la responsabilità dei sindaci legata alla mancata vigilanza sul comportamento degli amministratori.

### Le condizioni

**La situazione attuale**  
A regolare la responsabilità dei sindaci delle società è oggi l'articolo 2407 del Codice civile che prevede una responsabilità solidale (illimitata) con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi ultimi. Al di fuori dei casi di dolo, la responsabilità scatta se il danno sarebbe stato evitabile con la vigilanza dei sindaci

**La modifica**  
La proposta di legge a firma Marta Schifone (Fdi) prevede di limitare la responsabilità dei sindaci (sempre esclusi i casi di dolo) per i danni da mancata vigilanza, collegandola al compenso: per parcelle fino a 10mila euro il limite massimo applicabile sarebbe di 15 volte il compenso, 12 volte da diecimila a 50mila e di dieci volte se l'onorario supera i 50mila euro

**La prescrizione**  
La proposta inoltre stabilisce un termine di prescrizione di cinque anni per l'azione di responsabilità contro i sindaci. Ma a decorrere dal deposito della relazione allegata al bilancio di esercizio e non più dalla fine del mandato

**I tempi**  
La proposta (A.S. 1155) è già stata approvata in prima lettura dalla Camera e ora è all'esame della commissione Giustizia del Senato in sede redigente. Questo dovrebbe garantire una corsia veloce per il via libera del Senato, che se arrivasse senza modifiche, sarebbe definitivo

### DIARIO LEGALE

di **Massimiliano Carbonaro**

#### NUOVI NESSI

### Lexia inaugura il team per i soci di impresa

LEXIA continua a crescere con l'apertura presso la sede di Milano di un nuovo team dedicato a Crisi d'impresa, procedure concorsuali e distressed M&A. A guidare il team l'avvocato Cristian Fischetti, che entra a far parte dello studio in qualità di partner. Iscritto nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi d'impresa, Fischetti ha oltre 18 anni di esperienza nel campo della crisi d'impresa e delle procedure concorsuali, con un focus specifico su composizione negoziata della crisi, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento, concordati preventivi e amministrazioni straordinarie delle grandi imprese. Francesco Dagnino, Managing partner di LEXIA, ha commentato: «L'ingresso di Cristian è un passo importante nella crescita di LEXIA verso un'offerta di servizi completa. Con la sua esperienza, saremo in grado di rispondere tempestivamente ai bisogni dei clienti, prevenire il più possibile situazioni aziendali di difficoltà economica, ma anche accompagnare l'impresa nel delicato momento della crisi, tutelandone al massimo gli interessi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**CRISTIAN FISCHETTI**  
Nuovo partner di LEXIA



**RAIMONDO MAGGIORE**  
Co-managing partner di Bird & Bird Italia

# Criteri green e Pa: a rispettarli nelle gare è solo il 53% dei Comuni

## Appalti verdi

**Michela Finizio**


Solo il 53% dei Comuni riesce ad applicare in modo accurato le politiche green e a rispettare i criteri minimi ambientali nelle gare di appalto. È questo l'indice medio delle performance ambientali nelle stazioni appaltanti locali, misurato sui bandi pubblici pubblicati nel 2023. Una performance che migliora fino al 77% negli enti locali dei capoluoghi di provincia, mentre scende al 52% nei non capoluoghi.

A dirlo è l'Osservatorio Appalti Verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi che verrà presentato oggi nell'ambito dell'Ecoforum nazionale sull'economia circolare: il rapporto scatta una fotografia sull'andamento dell'applicazione del Green public procurement (Gpp) e dei Criteri ambientali minimi (Cam) nelle gare di appalto.

Il Gpp - promosso a livello europeo - definisce un quadro sostenibile lungo la filiera degli acquisti della pubblica amministrazione, dal gender procurement all'abbandono dei prodotti impattanti per l'ambiente, come il monouso. Inoltre, dal 2016 l'applicazione dei Cam nei bandi pubblici è diventata obbligatoria, per veicolare la sostenibilità negli acquisti di prodotti, servizi e lavori: ad introdurre l'obbligo è stato l'articolo 34 del vecchio Codice degli appalti (Dlgs 50/2016), confermato poi nell'articolo 57 del nuovo codice (Dlgs 36/2023). L'obiettivo - fatto proprio anche da molti professionisti che assistono le amministrazioni nella stesura dei bandi di gara - è duplice: da un lato diminuire l'impatto ambientale, dall'altro esercitare un "effetto traino" sul mercato dei prodotti ecologici.

### La diffusione di Cam e Gpp

Risposte affermative in % su un campione di 800 Comuni



Fonte: Osservatorio Appalti Verdi

Giunto alla sua settima edizione, l'Osservatorio organizza in un indice medio di performance le risposte di un campione di 800 Comuni (747 non capoluogo e 53 capoluoghi di provincia) al questionario sui bandi emessi lo scorso anno. Mentre le amministrazioni centrali - anche sotto la spinta di Consip, la centrale acquisti nazionale, e di altri soggetti aggregatori su base regionale - sostengono già da anni programmi di Gpp su larga scala, a livello locale gli enti locali ancora faticano ad integrare considerazioni di carattere ambientale nelle procedure pubbliche di acquisto. L'86% degli intervistati dichiara di conoscere lo strumento dell'appalto verde e il 60,5% promuove l'adozione di gare plastic free; ma solo il 11,5% ritiene prioritario perseguire il monitoraggio degli "acquisti verdi" e solo il 4,3% intende investire in formazione in questo ambito.

I criteri ambientali minimi - 16 in tutto quelli presi in esame nel rapporto - traducono in concreto, all'interno dei bandi, il Piano d'Azione per la so-

stenibilità dei consumi degli enti locali. Dal rapporto emerge che i Cam sono stati usati nelle gare d'appalto e correttamente applicati nel 66% dei casi (482 casi su 727 analizzati); nel 7% non sono stati applicati, nonostante siano stati fatti bandi che avrebbero dovuto prevederli; nel restante 27% il Cam «non è stato sempre applicato».

I criteri più rispettati negli appalti 2023 dei Comuni intervistati sono quelli per la fornitura di carta per copia e carta grafica (88%), per il servizio di ristorazione collettiva (82%), per i servizi di pulizia (80%), la stampa (73%) e la gestione del verde urbano (73%). Crescono anche le percentuali di adozione dei Cam tecnici, come quello dei servizi energetici (79%) e per l'illuminazione pubblica (69%), e per l'illuminazione pubblica (69%), e per i servizi di pulizia (80%), la stampa (73%) e la gestione del verde urbano (73%). Crescono anche le percentuali di adozione dei Cam tecnici, come quello dei servizi energetici (79%) e per l'illuminazione pubblica (69%), e per i servizi di pulizia (80%), la stampa (73%) e la gestione del verde urbano (73%). Crescono anche le percentuali di adozione dei Cam tecnici, come quello dei servizi energetici (79%) e per l'illuminazione pubblica (69%), e per i servizi di pulizia (80%), la stampa (73%) e la gestione del verde urbano (73%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA





**THOMAS LEONCINI**  
**L'ANSIA DEL COLIBRÌ**  
Un percorso di consapevolezza e rinascita  
CONTIENE L'AUTOTEST PER CAPIRE QUALI ARCHETIPI CONDIZIONANO LA TUA VITA

## SUPERARE L'ANSIA COME UN COLIBRÌ

Tutti conoscono il caratteristico movimento ininterrotto del colibrì, ma pochi sanno che è un sofisticato meccanismo di difesa dall'ansia, comune anche a noi esseri umani. Da questa premessa prende il via il viaggio rivoluzionario di Thomas Leoncini: tra pause di riflessione, spunti illuminanti ed esercizi pratici, lo psicologo delinea un nuovo alfabeto interiore per gestirne i sintomi, stravolgendo il senso comune di questa parola.

**IN EDICOLA DA SABATO 29 GIUGNO CON IL SOLE 24 ORE A € 12,90\*.**  
\*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta in edicola fino al 29/07/2024.

Ordina la tua copia su [Primaedicola.it](http://Primaedicola.it) e ritira, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

Shopping **24**  
In vendita su [Shopping24.offerte.24ore.com/ansiacolibrì](http://Shopping24.offerte.24ore.com/ansiacolibrì)

Per trovare l'edicola più vicina vai su [24ore.it/24orepoint](http://24ore.it/24orepoint)